



INCONTRI DI FORMAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI



# Programma Formazione Associazioni dei Consumatori

Le polizze di r. c. medica

IVASS – 13 novembre 2019

Paola Persano Adorno Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza



### Finalità dell'assicurazione r.c. sanitaria prevista dalla legge GELLI\*

Ridurre il ricorso alla medicina difensiva: pratica con la quale il medico si difende contro eventuali azioni di responsabilità sia positiva (prescrivendo servizi diagnostici o terapeutici non necessari) sia negativa (astenendosi dal curare i pazienti con patologie gravi che richiedono interventi altamente rischiosi).

Già Alessandro Magno, gravemente ferito in battaglia, non riuscì a trovare alcun medico disponibile ad asportare la freccia che si era conficcata nel suo corpo sino a quando lo stesso, conscio della gravità della lesione e delle ragioni per cui i chirurghi erano restii ad intervenire, promise l'impunità del medico che lo operò.

<sup>\*</sup> Legge 8 marzo 2017, n. 24



## L'assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge Gelli copre (art. 10, c. 1):

- **Carenze delle strutture**: le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure:
  - per la responsabilita'civile verso terzi
  - per la responsabilita'civile verso prestatori d'opera
- danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di informazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica, come pure per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, ovvero in regime di convenzione con il S.S.N, nonché attraverso la telemedicina.
- ❖ libera professione contrattuale all'interno delle strutture: le strutture stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (obbligo contrattuale con il paziente), fermo restando l'azione di rivalsa.

### La responsabilità civile della struttura è contrattuale

Caratteristiche della responsabilità contrattuale:

- Prescrizione decennale:
- Onere della prova a carico della struttura. Il soggetto inadempiente (struttura) deve provare che l'inadempimento è determinato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.



## L'assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge Gelli copre (art.10, c. 2):

Responsabilità esercente la professione sanitaria che:

- \* svolga la propria attivita' al di fuori di una delle strutture
- o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime liberoprofessionale
- ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente

L'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 c.c. (**responsabilità extracontrattuale**, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente).

Caratteristiche della responsabilità extracontrattuale

- Prescrizione quinquennale;
- Onere della prova: a carico del danneggiato che deve provare l'errore e il nesso causale tra errore e danno.



## L'assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge Gelli copre (art. 10, c.3):

❖ l'efficace esercizio della rivalsa da parte della struttura pubblica o privata o dell'assicuratore nei confronti dell'esercente la professione sanitaria: polizza di assicurazione per colpa grave.



### TABELLE EX ARTICOLI 138 (danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) e 139 (danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità) CAP

Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria é risarcito sulla base delle tabelle uniche nazionali di cui agli articoli 138 e 139 del CAP.

Le tabelle attese per la r.c.auto varranno anche per la r.c. sanitaria.



### I DECRETI ATTUATIVI RIGUARDANTI IL SETTORE ASSICURATIVO

Definizione dei seguenti aspetti:

- 1. requisiti minimi delle polizze, massimali e garanzie alternative all'assicurazione (art. 10, comma 6);
- 2. modalità di contribuzione e di funzionamento del fondo di garanzia (art. 14, comma 2);
- 3. criteri e modalità di vigilanza dell'IVASS sulle imprese che offrono le coperture disciplinate dalla legge (art. 10, comma 5);
- 4. Modalità di raccolta dei dati sul funzionamento del mercato e di trasmissione all'Osservatorio (art. 10, comma 7).



#### NON OPPONIBILITA'DI ECCEZIONI

Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto diverse da quelle stabilite dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 10, comma 2.

### AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI ASSICURATORE

- Ammessa entro i limiti delle somme per le quali é stato stipulato il contratto di assicurazione;
- L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti dal decreto di cui all'articolo 10, comma 6.
- L'azione diretta è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria
- Non ancora operativa perché legata all'entrata in vigore del decreto sui requisiti minimi delle polizze.



### Fondo di garanzia

Risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

- a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, comma 6;
- b) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente:
- c) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

Assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale.